

CIRCOLARE n. 2 / 2019

Contributo su credito acquirente

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le seguenti fonti normative sono da considerarsi parte integrante della presente Circolare

- *Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 143, Capo II*
- *Deliberazioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE)*
 - *n. 160 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28)*
 - *n. 161 del 6.8.1999 e successive modificazioni (Delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 28; Delibera CIPE del 21 dicembre 2004 in G.U. n. 97 del 2005; Delibera CIPE del 20 luglio 2007, n. 60 e relativo allegato in G.U. 242 del 2007)*
- *Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero n. 199 del 21.4.2000*
- *Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale n. 27 dell'8.1.2007*
- *Accordo OCSE in merito al supporto del credito all'esportazione e relativi accordi settoriali*
- *Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni (Codice antimafia)*
- *Circolare in materia di informazione antimafia*

DEFINIZIONI

Acquirente estero	Il soggetto estero che ha stipulato il contratto di fornitura e che assume l'obbligo di pagamento in favore dell'Esportatore di quanto ad esso dovuto ai sensi del contratto commerciale.
Approntamento della Fornitura	La fase - precedente alla materiale esportazione/spedizione/esecuzione della fornitura, del lavoro o del servizio, ai termini e secondo le condizioni del contratto commerciale - di produzione o di costruzione del bene oggetto della fornitura o fase di esecuzione di un servizio, con inizio dalla data di sostenimento dei primi costi, strumentali alla realizzazione del bene o servizio oggetto della fornitura, la cui durata non potrà essere inferiore a 6 mesi.
<i>Commercial Interest Reference Rate</i> (CIRR)	Il tasso d'interesse commerciale di riferimento, determinato per ciascuna valuta di denominazione del credito e applicabile nel relativo periodo convenzionale di validità (dal 15 di ogni mese al 14 del mese successivo). Il CIRR è un tasso fisso agevolato pubblicato mensilmente dall'OCSE (www.oecd.org) e può essere richiesto direttamente a SIMEST.
Comitato Agevolazioni	L'organo competente ad amministrare il Fondo Pubblico di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, 205 e successive modifiche e integrazioni.
Contributo	Intervento agevolativo, concesso da SIMEST, nella forma di stabilizzazione del tasso d'interesse variabile del finanziamento a tasso fisso CIRR e di contributo in conto interesse sul margine richiesto dalle banche finanziatrici.
Debitore estero	Il soggetto estero che assume l'obbligo di pagamento in favore della Banca o del pool di Banche finanziatrici
Esportatore	Società italiana che esporta beni e/o fornisce servizi ai sensi del contratto commerciale sottoscritto con l'Acquirente estero.
Fondo 295	Fondo pubblico (" <i>Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D. Lgs. 143/98, Capo II</i> "), costituito ai sensi della Legge 28 maggio 1973, n. 295 e disciplinato, <i>inter alia</i> , dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II e del D.M. 21 aprile 2000 n. 199.

<i>Interest Make Up Agreement (IMUA)</i>	Il contratto sottoscritto dalla Banca Richiedente il Contributo e articolato in Condizioni Generali e Condizioni Specifiche. La versione standard è disponibile all'indirizzo www.sacesimest.it .
Maggiorazioni	Interessi dovuti da SIMEST al Richiedente il Contributo (i.e. banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo) ovvero al Richiedente il Contributo (i.e. banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo) a SIMEST in caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti. La metodologia di calcolo delle maggiorazioni è riportata nel testo IMUA.
Punto di partenza del credito	In linea con le modalità previste dal Consensus ¹ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ data media o effettiva di spedizione/consegna del bene /servizio oggetto della fornitura o di utilizzo del finanziamento nel caso di beni utilizzabili separatamente; ▪ data dell'ultima spedizione/consegna nel caso di apparecchiature destinate a fabbriche/stabilimenti completi in cui il fornitore non ha alcune responsabilità per la messa in esercizio; ▪ data in cui è stata portata a termine la costruzione nel caso di contratti di costruzione in cui il fornitore non ha nessuna responsabilità della messa in esercizio; ▪ data del collaudo preliminare eseguito al termine dei montaggi o della costruzione nel caso di impianti in cui il fornitore è responsabile della messa in esercizio (impianto chiavi in mano); ▪ per contratti commerciali che non coprono un intero progetto ma solo una parte di esso, esecuzione della singola parte, oppure, qualora il contratto commerciale copra una parte essenziale dell'intero progetto, esecuzione del progetto nel suo complesso.
Richiedente il Contributo	Il soggetto che compila il modulo di domanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la banca italiana o estera che sottoscrive l'IMUA e riceve il Contributo; ▪ l'Esportatore

CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

Operazioni ammissibili	Finanziamenti di contratti di esportazione di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, servizi o attività ad esse collegate di origine italiana, comunitaria e extracomunitaria tra l'Esportatore e l'Acquirente/Debitore estero, stipulati tra una o più banche e l'Acquirente/Debitore estero.
Caratteristiche dei finanziamenti ammissibili	Finanziamenti a tasso variabile, con le seguenti caratteristiche: <p>Durata minima della dilazione di pagamento: ≥ 24 mesi dal Punto di partenza del credito;</p> <p>Durata massima della dilazione di pagamento: in linea con le modalità previste dal Consensus in relazione alla categoria del paese, settore di riferimento dei beni esportati nonché ad eventuali accordi di settore;</p> <p>Quota dilazionabile del contratto commerciale: fino all'85% del valore dei beni e servizi di origine italiana ed estera², oltre:</p> <p>(i) spese locali, nella misura massima del 30% del valore della quota non locale</p>

¹ *Arrangement on Officially Supported Export Credits* ("Consensus").

² Ammissibili ad agevolazione ai sensi della normativa vigente (i.e. Decisione UE n. 82/854 del 10.12.1982, in base alla quale sono ammissibili le subforniture di origine UE purché la somma delle subforniture UE e extra UE sia compresa nei seguenti limiti: 40% per contratti di importo < euro 7,5 mln; euro 3 mln per contratti di importo compreso tra euro 7,5 e euro 10 mln; 30% per contratti di importo superiore ad euro 10 mln, fermo restando che il valore della fornitura extra UE deve essere incluso nella quota contanti). Nel caso di operazioni assistite da garanzia assicurativa SACE, ai sensi della Deliberazione CIPE del 21.12.2004:

- (i) le quote di fornitura UE ed extra UE eccedenti tali limiti, possono beneficiare del Contributo solo se ammesse a copertura nella garanzia assicurativa.
- (ii) sono ammissibili ad agevolazione i finanziamenti con una valuta diversa dal contratto commerciale. Se l'operazione non è assistita da garanzia assicurativa SACE l'ammissibilità ad agevolazione di finanziamenti in valuta del contratto commerciale è valutata caso per caso.

del contratto commerciale, come previsto dal Consensus

- (ii) compensi di mediazione o agenzia nella misura massima del 5% del valore del contratto commerciale.

Modalità di rimborso del finanziamento: rate al massimo semestrali, di norma consecutive e uguali, la prima delle quali con scadenza entro 6 mesi dal Punto di partenza del credito.

L'ammissibilità degli interessi capitalizzati maturati durante il periodo di costruzione è limitata agli importi maturati entro il Punto di partenza del credito.

CONTRIBUTO: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL TASSO CIRR E LIVELLO CONTRIBUTO AL MARGINE

Il tasso CIRR applicabile al finanziamento può essere determinato prima della data di firma del contratto commerciale, dopo la data di firma del contratto commerciale (ai fini della tabella che segue "CC"), o alla data di firma del contratto di finanziamento (ai fini della tabella che segue "CF").

Tempistiche richiesta	CIRR	Validità CIRR
Prima della firma del CC	Opzione 1 - c.d. Pre CIRR CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta + 0,20% p.a. Opzione 2 - c.d. CIRR CC CIRR che sarà vigente alla data di firma del CC	4 mesi dalla data di richiesta , termine entro il quale dev'essere firmato il CC. Condizioni di validità: 1. Se entro tale termine il CC non è firmato , sia il Pre CIRR che il CIRR CC decadono e sarà possibile presentare una nuova richiesta alle nuove condizioni di tasso. 2. Se entro tale termine il CC è firmato , il CF dovrà essere firmato nei successivi 6 mesi. 3. Se entro tale termine il CF non è firmato, il CIRR applicabile sarà il maggiore tra quello inizialmente determinato (Pre CIRR o CIRR CC) e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento).
Dopo la firma del CC	Opzione 1. - c.d. CIRR post CC CIRR vigente alla data di arrivo della richiesta Opzione 2. - c.d. "CIRR CF" CIRR vigente alla data di firma del CF	6 mesi dalla data di richiesta , termine entro il quale dev'essere firmato il CF. Condizioni di validità: Se entro tale termine il CF non è firmato , il CIRR applicabile sarà il maggiore tra il CIRR post CC e il CIRR CF (vigente alla data di firma del contratto di finanziamento) n.a.

Il CIRR, determinato secondo le modalità sopra definite, è applicabile a decorrere dalla firma del contratto di finanziamento.

SIMEST può valutare la richiesta del Richiedente di erogare il finanziamento a tasso variabile posticipando fino all'inizio del periodo di rimborso l'applicazione del tasso CIRR

	al finanziamento.
Livello del contributo al margine	Il livello del contributo riconosciuto da SIMEST rispetto al margine richiesto dalle banche sul finanziamento, è valutato caso per caso sulla base delle caratteristiche dell'operazione e delle condizioni prevalenti sul mercato nella fase di valutazione dell'operazione.
Calcolo del Contributo	<p>Il Contributo è calcolato come differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'ammontare degli interessi calcolati al tasso di riferimento del finanziamento (i.e. Euribor o Libor), maggiorato del contributo al margine riconosciuto da SIMEST e ▪ l'ammontare degli interessi a tasso CIRR a valere sul piano di erogazione e rimborso del finanziamento <p>Se tale differenza è positiva, SIMEST dovrà versare alla Banca Richiedente tale eccedenza</p> <p>Se tale differenza è negativa, la Banca Richiedente dovrà versare a SIMEST tale eccedenza.</p>

RICHIEDITA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Come fare richiesta	<p>La richiesta di Contributo è effettuata dal Richiedente tramite la compilazione del modulo di domanda disponibile all'indirizzo www.sacesimest.it che consente, la richiesta alternativamente, di:</p> <p>1) delibera del tasso CIRR (senza accantonamento risorse al Fondo 295)</p> <p><i>Il Richiedente (banca o esportatore) chiede l'approvazione, <u>senza accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, del tasso CIRR applicabile l'operazione come definito nella sezione "Modalità di determinazione tasso CIRR", nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione.</i></p> <p>2) delibera del tasso CIRR e contributo in conto interessi (senza accantonamento risorse al Fondo 295)</p> <p><i>Il Richiedente (solo banca) chiede l'approvazione, <u>senza accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, del tasso CIRR e del contributo al margine come definito nelle sezioni "Modalità di determinazione tasso CIRR" e "Livello del Contributo al margine", nonché l'approvazione dei termini e delle condizioni definite sulla specifica operazione, prima della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale</i></p> <p>3) (i) delibera del tasso CIRR e contributo in conto interessi (con accantonamento risorse al Fondo 295) ed (ii) emissione IMUA</p> <p><i>Il Richiedente (solo banca) chiede l'approvazione, <u>con accantonamento di risorse finanziarie al Fondo 295</u>, del tasso CIRR dell'operazione come definito nelle sezioni "Modalità di determinazione tasso CIRR" e il "Livello del Contributo al margine", nonché di tutti i termini e le condizioni definitive della specifica operazione, di norma successivamente o in concomitanza della sottoscrizione della documentazione finanziaria e/o commerciale.</i></p> <p>La richiesta debitamente compilata può essere inviata a SIMEST via PEC, corriere, fax oppure raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>A ciascuna richiesta, SIMEST assegna un numero di posizione progressivo sulla base della data di ricezione che comunicherà al Richiedente.</p> <p>Il Richiedente dovrà fornire eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa entro trenta giorni lavorativi dalla data di richiesta da parte di SIMEST.</p> <p>Trascorso tale termine, in caso di mancato riscontro, la richiesta di Contributo è da intendersi archiviata e priva di effetti.</p>
---------------------	---

<p>Processo di istruttoria</p>	<p>Al fine di poter condurre il processo di istruttoria relativo alle operazioni è necessaria la ricezione da parte di SIMEST della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ modulo di domanda debitamente compilato (incluso allegati) ▪ contratto commerciale (ed eventuali atti aggiuntivi) ▪ <i>term sheet</i> di riepilogo delle condizioni finanziarie ▪ contratto di finanziamento e documentazione accessoria (i.e. eventuali garanzie collaterali) ▪ garanzia/polizza assicurativa (ove rilasciata) ▪ per finanziamenti estesi alla fase di Approntamento della fornitura, dichiarazione attestante: <ol style="list-style-type: none"> 1) la data di sostenimento dei primi costi; 2) la data di entrata in vigore del contratto commerciale; 3) la data prevista di completamento della fornitura (spedizione/consegna) ▪ dichiarazioni, se richieste, per l’inserimento nel sistema informatico relativo alla Banca Dati Nazionale Unica dei dati per l’acquisizione della certificazione antimafia di cui alla Circolare in materia di informazione antimafia ▪ piano di erogazione e rimborso del finanziamento ▪ qualsiasi altra informazione/documentazione richiesta da SIMEST, e nella disponibilità del Richiedente, al fine di poter completare il processo di istruttoria <p>Dal completo ricevimento della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria, completa di eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, la richiesta di delibera di Contributo è sottoposta al primo Comitato Agevolazioni utile, entro 3 mesi dalla ricezione della suddetta documentazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di completamento della documentazione.</p>
<p>Delibera del Comitato Agevolazioni</p>	<p>SIMEST comunica al Richiedente e per copia conoscenza all’Esportatore, l’esito della delibera del Comitato Agevolazioni, tramite apposita comunicazione (c.d. “Comunicazione di esito”), via PEC, fax, corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Condizioni di efficacia della delibera del Comitato</p>	<p>Condizioni standard³ di efficacia della delibera del tasso CIRR e del Contributo (senza accantonamento di Fondi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ validità delibera di 6 mesi ▪ <i>in caso di richiesta di Prima della firma del CC di cui alle “Modalità di determinazione tasso CIRR”</i>: sottoscrizione del contratto commerciale entro 4 mesi dalla data di ricezione richiesta e sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST entro i 6 mesi successivi alla firma del contratto commerciale ▪ <i>in caso di richiesta Dopo la firma del CC di cui alle “Modalità di determinazione tasso CIRR”</i>: sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST entro 6 mesi dalla data di ricezione della richiesta <p>Condizioni standard⁶ di efficacia della delibera di Contributo (con accantonamento di Fondi):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ qualora non ancora stipulata alla data di delibera, sottoscrizione della documentazione finanziaria in forma soddisfacente per SIMEST ▪ prima erogazione a valere sul finanziamento e sottoscrizione per accettazione dell’IMUA entro 6 mesi dalla delibera ▪ ricezione della Lettera di Manleva debitamente sottoscritta dall’Esportatore entro 6 mesi dalla delibera

³ Oltre le condizioni che possono essere previste per la specifica operazione.

	Rimane inteso che la delibera del Comitato rimane sospensivamente condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie del Fondo 295.
Condizioni per l'erogazione del Contributo	<p>L'erogazione del Contributo è subordinata all'invio da parte del Richiedente della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta di erogazione ▪ Dichiarazione di esportazione ▪ perfezionamento degli adempimenti di cui alla Circolare in materia di informazione antimafia
Erogazione del Contributo	Il Contributo è erogato da SIMEST alla Banca Richiedente o dalla Banca Richiedente a SIMEST (sulla base del Calcolo del Contributo) a valere sulle rate interessi del finanziamento (erogazione e rimborso) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di erogazione completa di tutte le informazioni richieste, in via posticipata sulla base della periodicità delle rate di rimborso del finanziamento.

Le precedenti Circolari sul medesimo argomento sono da considerarsi abrogate.